

Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

TRIBUNALE DI BARI

**RICORSO PER OMOLOGAZIONE DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE**

**PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI FAMILIARE DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DEGLI ARTT. 66 e 67 E SEGUENTI DEL C.C.I.**

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento di cui al Codice della Crisi di Impresa ai sensi dell'art. 67 CCI

I sottoscritti sig.ri **MARTOCCIA Michele** (C.F.: MRTMHL71C31A662L) nato a Bari il 31/03/1971, e **DI LEO Giacoma** (C.F. DLIGCM75H61F262W) nata a Modugno il 21/02/1975, coniugi tra loro ed entrambi residenti in Palo del Colle (BA), Via Michele Lorusso n. 31/C, rappresentati e difesi dall'Avv.to Angelo DE GAETANO giusti mandati in calce (indirizzi Pec per le successive comunicazioni: degaetano.angelo@avvocatibari.legalmail.it) all.39

PREMESSO CHE

1. Gli istanti hanno depositato in data 28.03.2026, presso OCCS - Avvocati di Bari, istanza per la nomina del Compositore, e dichiarano di voler avviare, ai sensi del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 e succ. integ. e mod., per il tramite di codesto Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento la seguente procedura di ristrutturazione del debito del consumatore rappresentata dal Piano di Ristrutturazione dei debiti familiari ai sensi degli art. 66 e 67 e ss. C.C.I.I.; (*all. 1 Istanza OCCS*);
2. Che il referente dell'Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – Ordine degli avvocati di Bari, Avv. Matteo D'Ammicco, con provvedimento del 31.03.2026, ha nominato quale Professionista Gestore del procedimento, l'Avv. Angela Mongiello, iscritto nel registro dei Compositori pubblicato dal Ministero (OCCS – Ordine Avvocati Bari);
3. Sussistono per i signori Martoccia Michele e Di Leo Giacoma i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 67 del CCI, in quanto il medesimo:
 - a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dall'art 69, comma 1, del CCI e risultano privi dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, anche perché tra l'altro i debiti contratti, oggetto della presente procedura, risultano essere estranei ad ogni tipo di attività imprenditoriale e sono stati contratti per far fronte ad esigenze personali e familiari;
 - b) non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di cui all'art. 69 del CCI;
 - c) hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire al sua situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 68 CCI;
 - d) i debitori risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, come previsto ai sensi dell'art. 67 della L.79 del 2022 e ex art 6 comma 2 lett. A, L.3/2012, poiché si trova in una situazione di perdurante squilibrio



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

tra le obbligazioni assunte e l'assenza di liquidità o patrimonio per far fronte al corretto adempimento di obbligazioni assunte, non avendo alcuna disponibilità finanziaria a causa dell'attuale condizione economica in cui versano attualmente i medesimi;

e) si trovano nella situazione di incapacità di cui all'art. 2 del CCII, requisiti oggettivi che consentono loro di accedere alla predetta procedura e pertanto il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero risulta avere la definitiva incapacità di adempiere"*;

f) i debitori hanno la qualifica di consumatore, considerato che la predetta posizione debitoria non scaturisce dallo svolgimento di alcuna attività imprenditoriale e/o professionale, bensì esclusivamente da obbligazioni contratte per scopi ed esigenze personali e familiari.

La qualifica di consumatore si ritiene tale quanto previsto ai sensi dell'art.2, co. 1, lett. b, D.Lgs.14/2019, ossia *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali"*.

g) ai sensi dell'art. 67, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza consente ai debitori la possibilità di falcidiare i debiti derivanti da finanziamenti a condizione che ne sia assicurato il soddisfacimento nella misura realizzabile.

4. Il proprio nucleo familiare è composto da n. 3 persone, i coniugi Martoccia Michele e Di Leo Giacomina e la loro figlia [REDACTED] di 18 anni, studentessa, così come risulta dallo stato di famiglia dei signori Martoccia e Di Leo del 13/02/2026 e consegnato al Gestore ed è attualmente di tipo monoreddito del sig. Martoccia Michele (all. 1b). In origine la famiglia era composta da n. 4 persone, perché l'altra figlia [REDACTED] ha creato altra famiglia (all.1c);

5. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 e 67 C.C.I.I.

Sotto il profilo oggettivo è stato accertato che la condizione dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Inoltre, la disposizione di cui agli art. 66 e 67 consente ai debitori la possibilità di falcidiare i debiti derivanti da finanziamenti con cessioni del quinto e di soddisfare anche non integralmente i crediti privilegiati, a condizione che ne sia assicurato il soddisfacimento nella misura realizzabile.

Dall'esegesi della situazione debitoria si palesano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il sovraindebitamento e consentono al ricorrente di avere il diritto di accedere alla esdebitazione.



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che i ricorrenti non solo versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il patrimonio prontamente liquidabile.

Infatti, mentre da un lato il ricorrente Martoccia è riuscito a far fronte e ad onorare con le proprie risorse le spese correnti per le esigenze della quotidianità, dall'altro non è riuscito a far fronte al regolare ammortamento ad eccezione di quella con Agos delle obbligazioni in essere, se non in parte. Non ci sono altre evidenti e incidenti esposizioni al di fuori di quelle nei confronti degli istituti di credito e, pertanto, la posizione debitoria può ritenersi consolidata in relazione alle partite provenienti dal passato, che potrebbero essere risolte attraverso il piano di ristrutturazione proposto, al fine di ricondurre il ricorrente ad una condizione economica personale di normalità, gestibile con il patrimonio disponibile e ottemperando, se pur parzialmente, alle obbligazioni precedentemente assunte.

6. **In ordine alle cause del sovraindebitamento** dei ricorrenti sono state ampiamente descritte e documentate al Gestore dell'O.C.C. durante i vari scambi di corrispondenza e nell'incontro tenutosi con il Gestore il 06/05/2026 (all. 58) al fine di ponderare la migliore proposta da presentare e precisamente si riporta:

I signori Martoccia e Di Leo hanno chiesto ed ottenuto il 12/10/1999 dal Credito Italiano un prestito derivante da mutuo ipotecario per acquistare un appartamento ristrutturato nell'attuale loro residenza, in Via Michele Lorusso n. 31/C sito al piano rialzato di circa 93 mq., oltre al posto auto sito al piano seminterrato di mq. 30 (all. 2), per una somma di £. 220.000.000 pari a €. 113.620,51, da restituirsi in 240 rate mensili da £. 1.398.725 pari a €. 722,38 per complessivi £. 335.694.000 pari ad €. 173.371,20 (all. 2 e 2a), oltre una somma aggiuntiva pagata ai venditori di £. 10.000.000 pari a €. 5.164,57.

Dopo il pagamento delle prime n. 3 rate, il 01/02/2000 il Credito Italiano aumentò il tasso d'interesse dal 4,558% al 4,784% (all. 3) e per l'effetto la rata mensile non solo aumentò a £. 1.425,00 pari a €. 735,95 che i ricorrenti pagarono regolarmente sino al 31/07/2008 quando, per poter acquistare un volume tecnico di 18 mq. con lastrico solare annesso e un posto auto coperto di 17 mq. (all. 4) chiesero un prestito alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata di €. 160.000,00 da versarsi in n. 240 rate mensili di €. 1.168,55 sia per pagare il prezzo di acquisto dei vani di cui innanzi, sia per estinguere il mutuo in regolare ammortamento con il Credito Italiano (all. 5) per la quale fu versata per estinguere anticipatamente il mutuo la somma di €. 78.850,20 pari a £. 152.675,27 (all. 6).



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

In quell'occasione la BPPB chiese la sottoscrizione di una polizza assicurativa ventennale con l'Allianz di €. 52,25 mensili (€. 627.00 annui) all. 7.

L'aggravamento della causa del sovraindebitamento trae origine in data 20/11/2003 quando i coniugi Martoccia e Di Leo, che avevano acquistato casa nel 1999 in Palo del Colle con un mutuo ipotecario in regolare ammortamento, decisero di vendere il proprio appartamento per trasferirsi in Bari in altra abitazione da acquistare anche con il ricavato della vendita. Provvidero a redigere un compromesso di vendita (ricevendo una caparra di €. 15.000,00 - all. 10 narrativa sentenza) con il promissario acquirente per una stipula dell'atto definitivo da effettuarsi entro il 30/03/2004 al fine di potersi impegnare con il venditore della nuova casa da acquistarsi in Bari. Poiché il promissario acquirente comunicò di non essere riuscito ad ottenere il finanziamento per l'acquisto della loro abitazione per il 30/03/2004, i coniugi Martoccia Di Leo non poterono impegnarsi con il venditore della nuova abitazione di Bari abbandonando le trattative, ritenendo il promissario acquirente decaduto dal diritto (all. 8).

I promittenti venditori (mal consigliati) non si presentarono alla convocazione dei promissari acquirenti per effettuare la vendita il 14/04/2004 e 10/05/2004 (all. 9) ritenendola tardiva, e per l'effetto subirono un giudizio per inadempimento contrattuale della promessa di vendita che li vide soccombere sia in 1° grado innanzi il Tribunale di Bari sez. di Bitonto (all. 10), sia in 2° grado innanzi la Corte d'Appello di Bari (all. 11), con la conseguenza di essere condannati al pagamento del doppio della caparra (€. 30.000,00 + €. 5.000,00 di interessi) e le spese e competenze legali alla controparte per €. 18.201,72 solo per il 1° grado.

Fu una via crucis e un bagno di sangue nel quale contemporaneamente i coniugi monoreddito avrebbero dovuto pagare il mutuo e la polizza assicurativa di circa €. 800,00 mensili, oltre la restituzione del doppio della cauzione e le spese legali alla controparte e al proprio difensore.

Appellata la sentenza, i coniugi Martoccia e Di Leo subirono un pignoramento immobiliare dalla controparte per €. 53.278,25 oltre interessi e spese, che provvidero a pagare chiedendo la conversione del pignoramento (all. 12 e 12a). Le rate e le spese processuali sopportate e da sopportare furono pagate anche ricorrendo ai prestiti erogati dalla finanziaria Barclays il 13/03/2009 e garantito da cessione del quinto sullo stipendio per €. 25.306,74, da pagarsi in n. 120 rate da €. 369,00 (all. 13), successivamente ceduto a IBL Banca nel mese di luglio 2012 (all. 14).

Infatti, dopo il pignoramento immobiliare e la richiesta di conversione e aver versato come anticipo €. 11.000,00 (all. 12a) pari al quinto di quanto precettato, al fine di versare la somma mensile di €. 3.744,13 per n. 14 rate residue stabilite dal G.E. in data 13/12/2012 (totale della conversione €. 63.417,36), il sig. Martoccia Michele non versò il quinto alla **IBL Banca**, la quale provvede a



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

rifinanziare le rate non pagate dal 2013 al 2018 in data 12/10/2018, mediante il pagamento della somma residua rifinanziata di €. 26.423,00 (all. 15). Con tale rifinanziamento delle rate non versate, la trattenuta mensile del quinto fu ridotta ad €. 200,00 mensili, con riconoscimento di ulteriori interessi di riduzione della trattenuta mensile e con precisazione del credito al 13/04/2026 per €. **11.023,00** che è stato sino ad oggi ridotto per il versamento delle rate successive (all. 16a).

Sempre per provvedere a pagare le rate mensili della conversione di €. 3.744,13 il sig. Martoccia Michele provvide a chiedere in data 26/11/2013 un prestito alla **Agos** di €. 35.928,19, contenente in aggiunta anche la polizza assicurativa Cardif per €. 3.517,29 (per un totale di €. 39.045,48) da rimborsarsi in n. 180 rate mensili di €. 334,80 (per complessivi €. 60.542,00 all. 17 e 18), per il quale persiste un debito comunicato il 14/04/2026 di €. **11.095,30** (all. 19) dopo aver già versato €. 49.215,60.

Anche nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata i signori Martoccia e Di Leo, sempre per far fronte al pagamento delle somme della conversione del pignoramento immobiliare non riuscirono a versare per n. 19 mensilità dal 30/10/2013 al 30/04/2015 le rate del mutuo ipotecario che furono pertanto rifinanziate il 20/05/2015 (all. 23 previa richiesta dei debitori del 13/11/2014), in n. 387 rate da €. 818,28 sino al 30/07/2047 per un costo complessivo del finanziamento di €. 388.426,66. Grazie alla riduzione del tasso d'interesse dal 5,94% al 3,80%, in data 30/04/2017 (all. 24) il mutuo fu ridotto nell'importo della rata in €. 646,24 dal 30/04/2017 sino al 30/07/2047 per n. 364 rate, e così per un costo complessivo di finanziamento (di originari €. 160.000,00) in €. 326.385,02.

Tale rata mensile è stata in data 30/04/2020 ridotta ad €. 612,05 (all. 24a e 24b), e la debitoria ad oggi ammonta ad €. 155.460,70, oltre €. 18.920,38 (€. 75,38 mensili x 251) per polizza assicurativa (prestito fiduciario del 2017 fatto sottoscrivere per il pagamento della polizza assicurativa del rifinanziamento all. 21) giusta precisazione del credito del 13/04/2026 (all. 35) alla quale è seguito il pagamento delle rate del 14/04/2026 e 14/05/26 di €. 75,38 e di €. 612,89 il 08/05/2026 e 30/05/2026 (all. 51 e 51a).

Conclusosi il giudizio d'Appello con il rigetto dello stesso (all. 11), i coniugi Martoccia e Di Leo dovettero pagare le spese e competenze legali all'avvocato dell'appellato per complessivi €. 8.754,72 (all. 22) ed in conseguenza di un nuovo pignoramento immobiliare subito, si provvide nuovamente a chiedere la conversione del pignoramento per complessivi €. 12.457,16 mediante il pagamento di n. 30 rate mensili di €. 355,25, oltre l'acconto iniziale del quinto versato di €. 1.800,00 provvedendo ad effettuare enormi sacrifici economici per non chiedere altri finanziamenti.

Finalmente l'Odissea terminò il 20/03/2019 con l'ordinanza di estinzione del pignoramento immobiliare (all. 20).



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Tanto premesso, lo scrivente (in stretta applicazione della legge con rinvio alle relative fonti)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 66 e 67 CCI

con espresso rinvio all'attività propria del Gestore dell'O.C.C. e precisamente alla dichiarazione di fattibilità ex artt. 66, 67 e 68 CCI ed alla Relazione particolareggiata comprendente l'attendibilità e convenienza ex art. 68 comma 2 lett. c;

DICHIARA ALTRESÌ

quanto segue:

1) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL

SOSTENTAMENTO

In data 19 maggio 1994 in Bari, gli istanti signori Martoccia Michele e Di Leo Giacoma contraevano matrimonio tra di loro, e da tale unione nascevano due figlie: [REDACTED]
[REDACTED]

Ad oggi il nucleo familiare dell'istante il nucleo è composto dalla coppia genitoriale e da una figlia Martoccia [REDACTED] non autosufficiente, per complessive n. 3 persone, in quanto la figlia [REDACTED] ha costituito un nucleo familiare autonomo essendo coniugata dal [REDACTED] (all. 1b e 1c).

- Il sig.ri Martoccia Michele e Di Leo Giacoma, hanno quantificato le spese che devono sostenere mensilmente per il nucleo familiare nel seguente modo:

Condomini	65
spese luce e gas	100
spese telefono fisso	22
spese telefoni mobili n. 3 schede	20
spese acqua	25
Medicinali e spese mediche	25
tassa raccolta rifiuti (TARI)	35
spese auto benzina – manutenzione – tassa di proprietà	400
spese per vitto	635
Spese per abbigliamento	80
Assicurazione n. 2 auto	100
TOTALE	1.507,00



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Si evidenzia che nelle procedure di ristrutturazione dei debiti trova applicazione il parametro di cui all'art. 283, co.2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che può essere applicato estensivamente alla procedura di cui all'oggetto, nonostante sia collocato sistematicamente nella disciplina della procedura di esdebitazione dell'incapiente.

L'anzidetto disposto fornisce un criterio di calcolo basato sulle risultanze delle statistiche fornite da Agenzia delle Entrate ed Istat, ossia l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. Per il 2026 l'ammontare dell'assegno sociale, nella sua misura piena, è pari a € 546,24 euro mensili, per 13 mensilità (dunque €. 591,76 su base mensile), e la scala di equivalenza dell'ISEE prevede un parametro pari a 2,04 per 3 membri; pertanto, aumentando della metà il valore dell'assegno sociale, quindi €. 887,64, e moltiplicandolo per il parametro ISEE 2,04, si ottiene una somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia pari ad €. 1.810,78. In ogni caso, è chiaro che il suddetto parametro fornisca un indice di valutazione generale che, poi, dovrà essere applicato al caso concreto, tenendo conto altresì le peculiarità del singolo nucleo familiare.

Pertanto, l'analisi dei dati ISTAT anno 2023 (più recenti disponibili), ci fornisce un'ulteriore prova della congruità delle spese dichiarate dai ricorrenti, in quanto, il prospetto di seguito riportato, con riferimento ad un nucleo familiare composto da 3 componenti, indica una spesa media mensile pari ad euro 3.291,43.

**PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E
SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER
NUMERO DI COMPONENTI.** Anno 2023, valori stimati
in euro

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.

- Dato statisticamente non significativo.

In definitiva, la stima delle spese necessarie alla sussistenza del ricorrente e del suo nucleo familiare, per complessivi tre membri, di gran lunga ridotta rispetto ai dati medi, deve essere ritenuta adeguata e verosimile, tenuto conto del mancato supporto economico del coniuge che è atto a provvedere alle spese generali di mantenimento della famiglia

CAUSE CHE HANNO CAUSATO L'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA SPIEGATA DAL CONSUMATORE

Al fine di verificare la sussistenza del requisito della meritevolezza si deve, a mezzo dell'analisi della documentazione prodotta dai sig.ri Martoccia Michele e Di Leo Giacoma, cercare di ricostruire le cause che hanno portato i medesimi al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, squilibrio che ha determinato l'oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Infatti, dall'analisi predetta, emerge che in data 19/03/1994 gli istanti signori Martoccia Michele e Di Leo Giacoma contraevano matrimonio tra di loro, e da tale unione nascevano due figlie: Martoccia [redacted] (all. 1b e 1c).



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

- La situazione economica, di per sé difficile, è divenuta ancora più difficile con la crescita e lo sviluppo delle n. 2 figlie, che ha indotto i genitori a sopportare spese di acquisto di un vano tecnico sul lastrico solare e di un box auto per consentire di avere almeno una figlia vicino a loro. La situazione già difficile è precipitata in conseguenza della soccombenza in 1° e 2° grado del giudizio di risoluzione giudiziale del compromesso di vendita della loro casa di abitazione in Palo del Colle per trasferirsi in Bari, ricorrendo a finanziamenti e rifinanziamenti, da parte dei soggetti innanzi descritti e di quello già in essere, con conseguente proliferazione di interessi bancari e finanziari che hanno reso interminabile, o quanto meno eccessivamente oneroso, il risanamento dei debiti nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata consistente nel prestito acceso il 31/07/2008, rifinanziato il 20/05/2015, e successivamente il 18/04/2017, come precisato con piano di ammortamento dalla BPPB (all. 53). Anche la polizza assicurativa sottoscritta nel 2008 con l'Allianz (all. 7) dell'importo mensile di €. 52,25 (per un totale di €. 12.540,00 della durata ventennale), fu sostituita con altra polizza contratta con Eurovita per €. 75,38 mensili della durata di 29 anni per €. 18.824,52 (all. 21) stipulata per il tramite e con il finanziamento della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (all. 21a e 21b).

- Anche la IBL Banca, nel rifinanziare il 12/10/2018 la riduzione della cessione del quinto da €. 369,00 ad €. 200,00, (-€. 169,00 mensili) sino al 31/03/2019 per n. 55 rate, oltre n. 8 rate da €. 369,00 non versate (per un totale complessivo di €. 12.247,00 già comprensivo di interessi sino al 31/03/2019), ha prolungato il finanziamento sino al 31/12/2030 con il pagamento di ulteriori €. 28.000,00 circa, in aggiunta alle somme sino ad allora versate per €. 23.985,00, pervenendo ad una somma di €. 51.985,00 su una somma finanziata nel 2008 di €. 25.306,74, al fine di rifinanziare il debito residuo (di €. 12.247,00 e già comprensivo di interessi) mediante il pagamento di €. 22.223,00, aggiungendo così ulteriori interessi su somme comprensive di interessi già in precedenza conteggiati, oltre a quanto regolarmente pagato (all. da 13 a 16a).

Infine, permane una debitoria nei confronti di Agos di €. 11.095,30 su un importo originario per €. 35.528,09, oltre alla polizza assicurativa di €. 3.517,29 per i quali sono stati versati €. 49.215,60 (all. 17, 18 e 19)

Si osserva che il giudizio sulla meritevolezza deve svolgersi anche tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore: tra le concause dell'indebitamento deve apprezzarsi, in particolare, la responsabilità del creditore; si richiama, in proposito, l'articolo 124 t.u.b.: si rimarca che l'ente creditizio ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede il finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento, far valere la situazione di difficoltà economica in cui la controparte versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. Si rileva, inoltre, che



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

l'articolo 124 bis t.u.b. impone al finanziatore l'obbligo, da un lato, di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall'altro, di negare il prestito laddove non sostenibile, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Se ne fa discendere che la valutazione sull'affidabilità creditizia è elemento idoneo a fondare l'esistenza della meritevolezza dei debitori ai fini dell'omologa del piano.

A tale valutazione si perviene, valorizzando, altresì le modifiche introdotte dalla **legge 18 dicembre 2020 n. 176** che è intervenuta sul concetto di "meritevolezza", attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi. Il nuovo comma 1, lett. d-ter, prevede infatti che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore; "ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode", così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa "semplice". Appare evidente nel caso in esame l'assenza nel comportamento dei debitori di qualsivoglia colpa grave, malafede o frode.

Le spese e i finanziamenti innanzi indicati, i signori Martoccia e Di Leo non sono stati in grado di rimborsare per l'eccessiva onerosità degli interessi e per soddisfare le normali esigenze di vita familiare nonché gli imprevisti scaturiti da n. 2 sentenze di condanna.

A tali oneri il Sig. Martoccia ha fatto, fin dove ha potuto far fronte, ricorrendo talvolta a prestiti di liquidità in occasione di rifinanziamento dei prestiti esistenti.

Pertanto, v'è prova che i sig.ri Martoccia e Di Leo, malgrado abbiano sempre gestito la propria economia familiare in modo puntuale consentendo alle loro figlie di proseguire gli studi e provvedere alle loro necessità e aspirazione di vita, dal dicembre 2011 non hanno potuto adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che i signori Martoccia Michele e Di Leo Giacomina non abbiano causato con colpa grave il proprio sovraindebitamento, attesa l'accensione dei prestiti in epoca successiva alla soccombenza del giudizio di 1° grado della restituzione del doppio della caparra compromissoria oltre interessi e spese legali.

IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEI RICORRENTI E ALLA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

Al fine di consentire al Tribunale adito di valutare la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere le obbligazioni, si precisa che gli stessi hanno contratto finanziamenti nel tempo potendo fare affidamento su un'adeguata capacità reddituale, derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Martoccia, per il quale, come abbiamo visto, percepisce ora al netto delle trattenute fiscali e contributive- redditi per ca. € 2.700,00 mensili al lordo del quinto.



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Tuttavia, il nucleo familiare dei ricorrenti, per circa trent'anni, è stato economicamente sostenuto dall'unico reddito percepito dal sig. Martoccia Michele, posto che, come si è già evidenziato, il coniuge della ricorrente, sig.ra Di Leo Giacoma è casalinga e i coniugi convivono con la figlia [REDACTED] in quanto l'altra figlia [REDACTED] ha creato un autonomo nucleo familiare.

Pertanto, il dover far fronte anche alle più basilari esigenze familiari, per acquistare l'abitazione per sé e per una figlia da far convivere nelle vicinanze, vista anche la singolarità del dover provvedere al pagamento delle spese di giustizia conseguenti alla condanna in 1° e 2° grado di un giudizio innanzi descritto, ha lentamente condotto i coniugi Martoccia e Di Leo a sovraindebitarsi.

Per il mutuo ipotecario concesso da Banca Popolare di Puglia e Basilicata nel 2008 e relativa polizza assicurativa Allianz, lo stesso fu erogato a fronte di un reddito mensile di € 2.953,90 (reddito dichiarato alla Barclays il 2009 in assenza di modelli Unici doc. 54) e dell'importo mensile della rata di mutuo pari ad € 1.168,85. Tenuto conto di quanto necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile di €. 1.076,93, la creditrice avrebbe potuto concedere un prestito che prevedesse il rimborso massimo, su base mensile, di € 1.857,17 e complessivamente erogabile in 20 anni per €. 254.286,86. Poiché la rata mensile del mutuo ammontava ad €. 1.168,65, e per l'importo di €. 160.000,00, pertanto, si ritiene che il merito creditizio dei ricorrenti, per l'erogazione di questo ulteriore finanziamento, sia stato adeguatamente valutato (all. 55a).

Tale considerazione non può effettuarsi in occasione del rifinanziamento del 30/04/2017 da parte di BPPB che prevedeva un pagamento mensile della rata di mutuo di €. 646,27, tenuto conto che il reddito dichiarato mensilmente di € 906,90 (Unico 2018 x 2017 all. 59 e 62), in presenza sia della cessione in favore della IBL Banca, come rivista l'1/04/2013 in €. 369,00 mensili, oltre al finanziamento in essere concesso dall'Agos il 26/11/2013 di €. 336,00 mensili (e così per complessivi debiti di €. 705,00) oltre all'importo mensile della rata di mutuo. Tenuto conto di quanto necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile di €. 1.194,11, la creditrice non avrebbe potuto concedere alcun prestito che comunque non ha concesso, anzi ha ridotto la rata per consentirne il pagamento con minore apprensione. Poiché la rata mensile del mutuo ammontava ad €. 646,27, e per l'importo di €. 160.000,00, pertanto, si ritiene che il merito creditizio dei ricorrenti, pur prevedendo una riduzione della rata mensile e senza alcuna erogazione di somme per questo rifinanziamento, **NON** sia stato adeguatamente valutato dalla Banca, pur mancando colpa grave o male fede dei debitori in assenza di versamento di somme dalla banca (all. 56a).

Per il finanziamento contratto nel 2013 con AGOS, comprendente la polizza assicurativa Cardif lo stesso fu erogato il 26/11/2013 a fronte di un reddito mensile di € 1.201,75 come risulta dalla



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

dichiarazione Unico 2013 x 2012 (all. 54) e dell'importo mensile della rata di mutuo pari ad € 1.142,82, oltre al pagamento della rata del finanziamento a IBL Banca ex Barclays di €. 369,00. Tenuto conto di quanto necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile di €. 1.178,73, la creditrice non avrebbe potuto concedere alcun prestito essendo la quota eccedente il reddito abbondantemente assorbita dal mutuo con la BPPB e con la IBL Banca ex Barclays. Poiché la rata mensile del finanziamento ammontava ad €, $334,80 + € 1,80 = € 336,10$, pertanto, si ritiene che il merito creditizio della ricorrente, per l'erogazione di questi ulteriori finanziamenti, **NON** sia stato adeguatamente valutato (all. 57).

Per il finanziamento contratto con Barclays nel 2009 e ceduto poi a IBL Banca e dallo stesso rifinanziato con riduzione della rata mensile, per questo finanziamento non si è in grado di accertare al momento dell'erogazione (2009) quale fosse l'ammontare del reddito mensile, ma in virtù del reddito mensile dichiarato alla Barclays di € 2.953,90 (in assenza di modelli Unici per il 2009) e dell'importo mensile della rata di mutuo pari ad € 1.168,85. Tenuto conto di quanto necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile di €. 1.096,73, la creditrice avrebbe potuto concedere un prestito che prevedesse il rimborso massimo, su base mensile, di € 688,32 e complessivamente erogabile in 20 anni per €. 94.246,16. Poiché la rata mensile del mutuo ammontava ad €. 1.168,65, e per l'importo di €. 160.000,00, pertanto, si ritiene che il merito creditizio dei ricorrenti, per l'erogazione di questo ulteriore finanziamento, sia stato adeguatamente valutato (all. 55b).

Se prendiamo in considerazione la data del rifinanziamento del 31/10/2018 (all. 15) in considerazione del mancato pagamento delle rate dal 2013 al 2018 (con un tasso di mora applicato del 14% sulle rate scadute e non pagate) all. 14, il rifinanziamento fu erogato (senza nessuna erogazione di somme aggiuntive al sig. Martoccia e quindi in assenza di dolo e colpa grave) fino al 31/12/2030 ad €. 200,00 a fronte di un reddito mensile di € 896,90 (all. 59) senza tener conto dell'importo mensile della rata di mutuo per €. 646,24 da pagare per il mutuo alla BPPB e del finanziamento in atto con la Agos per €. 336,10, senza considerare il finanziamento già in corso con la IBL Banca con rata di €. 369,00 ridotta ad €. 200,00. Tenuto conto di quanto necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile di €. 0, la creditrice non avrebbe potuto concedere alcun rifinanziamento, sia perché il sig. Martoccia aveva un reddito inferiore alle rate mensili da dover pagare. Poiché la rata mensile del mutuo e del finanziamento Agos ammontavano complessivamente ad €. 982,83, maggiore del reddito mensile di €. 896,90 (giusta dichiarazione del 2018 x 2017 (all. 59) in assenza di reddito della sig.ra De Leo, si ritiene che il merito creditizio della ricorrente, per l'erogazione di questo ulteriore rifinanziamento, **NON** sia stato adeguatamente valutato dalla Banca



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

pur prevedendo una riduzione della rata mensile e senza alcuna erogazione di somme erogate per questo rifinanziamento, evidenziandosi così l'assenza di colpa grave o male fede dei debitori per mancata percezione di somme aggiuntive (all. 56b).

In merito alla richiesta da parte di IBL Banca di garanzia del credito mediante pagamento del TFR in corso del rapporto di lavoro e del suo inserimento nell'attivo della debitrice da liquidare, si ribadisce che il sig. Martoccia andrà in pensione nel 2041, e si precisa, in particolare, che il TFR costituisce un diritto di credito a pagamento differito, che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, per cui si tratta di credito certo e liquido che diviene tuttavia esigibile solo al momento del venir meno del rapporto di lavoro (Cass. 19708/2018), fatta salva la facoltà per il lavoratore di chiedere l'anticipata corresponsione delle proprie spettanze in presenza di determinate condizioni.

Il TFR è suscettibile di cessione volontaria ex art. 1260 c.c. (Cass. 10211/21) e, rientrando nella categoria delle "*indennità relative al rapporto di lavoro*" menzionata nell'art. 545 c.p.c., può essere oggetto di pignoramento nella misura di un quinto, al pari delle altre somme dovute in ragione del rapporto di lavoro (Cass. 19708/18), con assegnazione differita al momento della sopravvenuta esigibilità.

c) Situazione reddituale dei ricorrenti

La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta da modello di dichiarazione dei redditi, è la seguente: (*all. dichiarazione redditi Di Leo Giacomà*)

Certificazione Unica 2023: reddito 2022 da fabbricati in comunione ad € 1.942,00 lordi (all. 25)

Dichiarazione redditi 2024 reddito 2023 da fabbricati in comunione ad € 1.515,00 lordi (all. 26)

La redditività del ricorrente attualmente deriva esclusivamente da redditi immobiliari in proprietà con il marito, facendo la casalinga e occupandosi di lavori e faccende domestiche.

Tenendo conto che la stessa è coniugata con il sig. Martoccia Michele, a far cumulo del *menage* e redditività familiare subentra il reddito del coniuge, che qui si riporta:

Martoccia Michele: Dichiarazione redditi 2025 al lordo delle imposte pari ad € 19.765,00 (all.29);

Dichiarazione redditi 2024 al lordo delle imposte pari ad €. 19.967,00 (all. 28); *dichiarazione dei redditi 2023* €. 16.235,00 (all. 27): (*cfr Dichiarazione redditi Martoccia – cfr cedolini stipendi all. 30 e 31*)

Cedolino stipendio netto in busta €. 2.500,00, e al lordo della trattenuta del quinto è pari ad € 2.700,00.



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Atteso che, invero, ad oggi il sig. Martoccia al reddito imponibile di €. 1.619,69 si applicano oltre le detrazioni e deduzioni anche il bonus L. 104/2024 per €. 77,75 e percepisce le indennità di trasferta autotrasporti e rimborso forfettario (considerate spese e indennità non imponibili) per complessivi €. 1.145,00. La sua busta paga nell'anno 2025 è sempre ammontata ad un importo netto della trattenuta del quinto (€. 200,00) di €. 2.250,00 (lordo del quinto ceduto €. 2.450,00) (all. 30), mentre dal 01/01/2026 è sempre ammontata ad €. 2.500,00, al netto delle imposte e della cessione del quinto alla IBL Banca di €. 200,00 (al lordo del quinto €. 2.700,00) (all. 31). Il sig. Martoccia è l'unico a provvedere al sostentamento del nucleo familiare e, come anzidetto, sostiene mensilmente una spesa media di € 1.500,00, in virtù della quale, risulta adeguato e sostenibile l'accantonamento della somma da corrispondere al promosso piano pari ad € 1.150,00, sempre senza la detrazione del quinto.

In ordine alla situazione patrimoniale

Beni immobili

I ricorrenti sono titolari in Comproprietà dei seguenti immobili nel Comune di Palo del Colle (codice G291) catasto dei fabbricati:

Fg. 27 numero 682 Sub 8 zona categoria A/3 Classe 3 consistenza 5,0 superficie catastale 106 mq rendita euro 361,52. e Fg. 27 numero 682 Sub 12 zona categoria C/6 Classe 3 superficie catastale 30 mq rendita euro 55,78 Proprietà 1/1, Indirizzo: Via Michele Lorusso n. 31, 31A;

Fg. 27 numero 1349 Sub 4 zona categoria C/6 Classe 1 consistenza 15 mq superficie catastale 17 mq rendita euro 23,24 e Fg. 27 numero 1349 Sub 30 zona categoria C/2 Classe 5 superficie catastale 18 mq rendita euro 37,18 Proprietà 1/1, Indirizzo: Via Madonna della Stella n. 32;

Giusta relazione di stima dell'immobile dell'ing. Pasqualina Minerva (all. 32):

L'immobile sito in Palo del Colle (BA) alla Via Michele Lorusso n. 31/C (in catasto n. 31) in periferia di Palo del Colle, si identifica in una casa indipendente posto al piano rialzato con accesso da Via Michele Lorusso n. 31/C, individuati al Catasto Fabbricati al Fg. 27 numero 682 Sub 8 categoria A/3 Classe 3 consistenza 5,0 vani superficie catastale 106 mq rendita euro 361,52. Con accesso dal civico n. 31/A si **accede alla rampa di discesa verso il garage posto a piano seminterrato contraddistinto al Fg. 27 numero 682 Sub 12 zona categoria C/6 Classe 3 superficie catastale 30 mq rendita euro 55,78.**

- Sui predetti immobili è stata iscritta ipoteca (all. 34).



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Il valore di mercato dell'immobile è pari ad € 108.083,85 tenuto conto della necessità di regolarizzare sia dal punto di vista urbanistico che catastale parte dell'immobile. (*cfv Visura catastale all.33 – cfv Perizia*)

L'immobile sito in Palo del Colle (BA) alla Via Madonna della Stella n. 32, in periferia, al piano 3, si identifica in un vano ripostiglio e lavatoio posto al terzo piano con accesso da Via Madonna della Stella n. 32, costituito da un vano lavanderia di circa mq. 9 e dal terrazzo pertinenziale di mq. 87 su quale è stato costruito un appartamento di circa mq. 50 costituito da cucina, un vano letto e soggiorno di altezza di mq. 2,40 senza concessione, con accesso da via Madonna della Stella n. 36, individuati al Catasto Fabbricati al Fg. 27 numero 1349 Sub 30 categoria C/2 Classe 5 consistenza 10 mq. rendita euro 37,18.

- Sul predetto immobile come riportato in catasto (all.33) non è stata iscritta ipoteca (all. 5 e 34).

Il valore dell'immobile è pari ad €. 29.106,00 al quale vanno detratte le spese di demolizione della superficie non sanabile di circa mq. 40, per €. 20.000,00 (€. 500,00 mq.), e pertanto il valore residuo è di €. 9.106,00 a cui si dovrebbero detrarre eventuali sanzioni condominiali.

Con accesso dal cancello carrabile al civico 1 di via Pietro Stallone c'è il posto auto scoperto che è sempre parte del fabbricato condominiale in via Madonna della Stella 32. Ha una superficie di mq 10. E' perfettamente corrispondente al titolo edilizio, il Permesso di Costruzione n.3345 del 26 luglio 2007 e alla D.I.A. n.5820 del 10 aprile 2008. Sul predetto immobile non è stata iscritta ipoteca.

Il valore di mercato dell'immobile è pari ad € 3.150,00 come da perizia e visura catastale (all. 32 e 33).

Il valore totale dei cespiti immobiliari è di €. 120.339,65 (€. 108.083,65 + 9.106.00 + 3.150,00).

In ordine ai giudizi pendenti

Non vi sono giudizi pendenti.

Beni mobili registrati

La sig.ra Di Leo Giacomina risulta intestataria dei seguenti beni mobili registrati:

Peugeot 2008 tg. EZ974SP, con prima immatricolazione il 07/07/2015; (*cfv PRA all. 35*), Peugeot 107 tg. DK888AJ, con prima immatricolazione il 26/06/2007; (*cfv PRA*)

Il sig. Martoccia Michele risulta intestatario del seguente bene mobile registrato: Piaggio Vespa 125 GTS tg FA42828 con prima immatricolazione il 30/06/2022; (*cfv PRA all. 36*)

È d'uopo evidenziare che dei suddetti veicoli, la prima e la terza risultano necessari agli spostamenti



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

quotidiani del sig. Martoccia per recarsi al lavoro, e la seconda alla sig.ra Di Leo per accompagnare la figlia a scuola e, in ogni caso, di scarso valore economico, considerata la vetustà delle stesse in particolare della Peugeot 107, infatti in una probabile vendita competitiva risulterebbe diseconomica per i fini della procedura.

Disponibilità di liquidità

I ricorrenti sono intestatari di un conto corrente cointestato presso l'Agenzia di Palo del Colle della Banca Popolare di Puglia e Basilicata n. CC1610032740 con saldo di € 261,32 al 13/04/2026, giusti estratti conti bancari degli ultimi n. 3 anni (all. 50) e di un conto corrente carta Postamat con Poste Italiane in Palo del Colle n. 5355743157461927 con saldo di € 725,13 al 08/05/2026, giusto estratto conto (all. 52).

In ordine agli atti di disposizione

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi, nonché come dichiarato dal ricorrente non risultano atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni. A carico dei ricorrenti non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

SITUAZIONE DEBITORIA - PASSIVO

Si dichiara che la attuale composizione dei debiti in capo al sig. Martoccia Michele e Di Leo Giacomina risulta la seguente:

Deditori: Martoccia Michele e Di Leo Giacomina	Importo a debito	n. finanziamento dal quale deriva	Data stipula	Valore originario
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	€ 155.460,70 € 612,05 x 254 rate residue	Mutuo ipotecario del 31/08/2008 (attenzione: qui è stata pagata a parte anche l'assicurazione)	31.8.2008	€ 160.000,00 per prestito da restituire in n. 240 rate di € 1.168,55 comprensivo di interessi, x acquisto vano tecnico su Lastico solare e posto auto via Madonna della Stella, Palo + estinzione mutuo ipotecario con Unicredit € 76.850,20
Prestito fiduciario BPPB Eurovita assicurazioni	18.920,38 (€. 75,38 x 251 rate residue)	n. 161 / 600 / 39750	20.4.2017	18.824,52 finanziamento per polizza assicurativa rifinanziamento 2017 (€. 75,38 x 360 = €. 27.136,80)



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Debitore Martoccia Michele	Importo a debito	n. finanziamento dal quale deriva	Data stipula	Valore originario
Agos Ducato spa	€. 11.095,30 (€. 336,10 x 33 rate)	49031668	26/11/2013	€. 35.928,19, oltre la polizza assicurativa Cardif per €. 3.517,29 (per un totale di €. 39.045,48) da rimborsarsi in n. 180 rate mensili di €. 334,80 (per complessivi €. 60.542,00)
IBL Banca (già Barclays)	€. 11.023,00 (€. 200,00 x 55 rate)	n.4390862 Cessione del quinto dello stipendio		€. 25.306,74, da pagarsi in 120 rate da €. 369,00 a Barclays poi ceduto a IBL Banca rifinanziata in €. 26.423,00 per rate non versate, con riduzione trattenuta mensile del quinto ad €. 200,00, e riconoscimento di ulteriori interessi per riduzione della trattenuta mensile

STATO PASSIVO

Il passivo ricostruito tiene conto:

- delle risultanze dell'attività di circolarizzazione dei crediti;
- delle risultanze della situazione debitoria da atti di causa, contratto di mutuo e contratti di finanziamento.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Situazione Debitoria		
Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo
PRIVILEGI E CLASSI		
Prededuzione/Postergazione		
Prededuzione art. 6 lett.a e art. 71, comma 4 CCI	Avv. Angela Mongiello	€ 9.451,42
Privilegio immobiliare speciale art. 2745 c.c. / I grado		
Privilegio speciale ipotecario art. 2741 e ss.	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	€ 155.460,70 di cui: € 105.280,67 per sorte capitale da scadere e non pagato ed € 50.180,03 per interessi a maturarsi sino al 30.07.2047
Privilegiati		
Privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c.	Avv. Angelo De Gaetano	€ 3.000,00



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Chirografario			
Prestito fiduciario BPPB Eurovita assicurazioni	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	€.	18.920,38
Finanziamento	Agos Ducato spa	€	11.095,30
Cessione del quinto dello stipendio	IBL Banca già Barclays	€	11.023,00
Totale		€	208.960,80

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso.

Il ricorrente risulta gravato da una situazione debitoria complessiva pari ad **€ 196.509,38**, escluse le spese di procedura.

Ai fini della esecuzione della proposta il sig. Martoccia Michele si rende disponibile a provvedere all'adempimento rateale per 82 rate mensili per la somma di €. 1.150,00 (tutta la durata del piano come di seguito rappresentato) per un totale di €. 94.300,00

Il sig. Martoccia Michele risulta dipendente a tempo indeterminato della FUTURA 2012 s.r.l. (all. 60), corrente in Bari, Via Trento n. 3, Bari, e percepisce mensilmente una retribuzione pari ad € 3.002,58 al lordo delle imposte, e per un netto delle imposte di €. 2.700,00, e al lordo della cessione del quinto di €. 200,00. (*cfr dichiarazione redditi Martoccia Michele – cfr busta paga*) **Sig. Martoccia Michele**

In ordine alla debitoria

1. Crediti in Prededuzione

A tale importo, si aggiungono le spese, da riconoscere in prededuzione secondo quanto disposto dagli art. 6 lett. a e art. 71, co.4, del CCI per il nominato professionista facente funzione di O.C.C. avv. Angela Mongiello pari ad **€ 9.451,42**, comprensivo di IVA e al netto dell'acconto versato (*cfr preventivo O.C.C. all. 38– cfr accordo d'intenti all.38a*).

2. Crediti in Privilegiato

Vengono appostate in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. anche le competenze professionali dell'*advisor* avv. Angelo De Gaetano per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate adeguandosi ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod in € 3.000,00 oltre oneri. (*cfr. procura e preventivo avv. Angelo De Gaetano all. 39*).

3. Credito Privilegiato speciale Ipotecario di Banca popolare di Puglia e Basilicata

I ricorrenti sono debitori della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. della complessiva somma di € 155.460,70 per il mutuo ipotecario di €. 612,05 mensili (*cfr Precisazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata all. 35*)

4.Credito chirografario Banca popolare di Puglia e Basilicata (ex Eurovita)



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

I coniugi Martoccia e Di Leo risultano debitori nei confronti della società Banca Popolare di Puglia e Basilicata per finanziamento fiduciario di €. 18.824,52 finalizzato a pagare la polizza assicurativa Eurovita sul mutuo ipotecario, per la somma di € 18.920,38, (€. 75,35 x 251 rate residue) all. 35 (*cf. Precisazione BPPB*)

5. Credito chirografario AGOS Ducato

Il sig. Martoccia Michele risulta debitore nei confronti dell'Agos Ducato, per la residua somma di € 11.095,30 derivante dalla concessione di un prestito personale Compass Banca per un importo finanziato il 15.01.2014 e richiesto il 26/11/2013 pari ad € 39.045,48.

Il predetto finanziamento è in regolare pagamento rateale. (*cf. Precisazione Agos Ducato all. 19*)

6. Credito chirografario IBL Banca (già Barclays)

Il sig. Martoccia Michele risulta debitore nei confronti della IBL Banca, cessionaria di Barclays, per la residua somma di € 11.033,00 derivante dalla concessione di un prestito personale con cessione del quinto dello stipendio erogato il 20/03/2009 da Barclays, ceduto a IBL Banca e rifinanziato con la stessa il 20/08/2020 per un importo finanziato il 20.03.2009 pari ad €. 25.306,74.

Il predetto finanziamento è in regolare pagamento rateale x cessione quinto (*cf. Precisaz. IBL Banca*)

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorrente formula una proposta con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile;
- consentire al debitore alla conclusione del piano *un fresh-restart*.

Il piano di ristrutturazione proposto dai signori Martoccia e Di Leo prevede il soddisfacimento derivante da versamenti mensili da €. 1.150,00 dei seguenti creditori:

- del 100% delle spese relative alla procedura, incluse quelle relative al compenso dovuto all' OCC, avv. Angela Mongiello, pari ad € 9.451,42, comprensivo di IVA, al netto dell'acconto già versato, da porsi in



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

prededuzione ex art. 6 D.lgs. n. 14/19, da liquidarsi a cura del designando Giudice Delegato soltanto all'esito della corretta esecuzione del piano omologato ex art. 71, co. 4 del medesimo decreto;

- del 90% del credito in privilegio ex art. 2751 bis c.c., quali competenze professionali dell'advisors avv. Angelo De Gaetano, pari ad € 2.700,00 oltre oneri di legge, per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate adeguandosi ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod;

- del 46% del credito in privilegio speciale ex artt. 2745 Banca Popolare Puglia e Basilicata;

Altresì, il creditore ipotecario verrà soddisfatto dallo svolgimento del piano con la corresponsione di 82 rate dell'importo di € 1.150,00, e sarà soddisfatto nella misura del 46,00%, pari ad € 78.647,56

(comprensiva della quota declassata in chirografo), somma che risulta anche maggiore rispetto a quanto potrebbe ricavarsi dalla prima offerta in eventuale vendita competitiva, che si configurerebbe in € 76.716,54.

- dell'8,5% verrà soddisfatto il credito chirografario, ivi compresa la parte residuale del credito ipotecario declassata, per incapienza, a chirografo.

CREDITORE	TITOLOGIA DEL DEBITO	IMPORTO DEBITO	DEL	IMPORTO PAGARE	DA	% SODDISFAZIONE
O.C.C.	PREDEDUZIONE POSTERGATA EX ARTT.6-71 CCH	€ 9.451,42		€ 9.451,42		100%
Advisors Avv. De Gaetano	PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CC	€ 3.000,00		€ 2.700,00		90%
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. coop. per az.	PRIVILEGIO SPECIALE ART. 2745 c.c.	€ 155.460,70 di cui: € 105.280,67 per sorte capitale da scadere e non pagato ed € 50.180,03 per interessi a maturarsi sino al 30.07.2047		€ 71.511,92		46,00%
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. coop. per az. (residuo mutuo)	Privilegio ipotecario declassato in chirografo	€ 83.948,78		€ 7.135,65		8,5%
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. coop. per az.	CHIROGRAFO	€ 18.920,38		€ 1.608,23		8,5%
IBL Banca (già Barclays)	CHIROGRAFO	€ 11.023,00		€ 936,95		8,5%
AGOS	CHIROGRAFO	€ 11.095,30		€ 943,10		8,5%
TOTALE				€ 94.287,27		



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

A fronte della massa passiva **€ 208.690,80** e attiva come verrà evidenziato nel progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento a mezzo della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, verrà prevista, in favore dei creditori concorsuali, l'erogazione della somma complessiva di **€ 94.300,00**, da corrisondersi mediante il pagamento e del seguente piano che si concretizzerà con la corresponsione di 82 rate per l'esecuzione al piano omologato, secondo il seguente schema:

I pagamenti avverranno all'esito del totale accantonamento delle somme, in esecuzione del piano di riparto finale, o in esecuzione di uno o più piani di riparto parziali (con cadenza semestrale/annuale), previa autorizzazione del G.D., secondo il seguente schema:

- a partire dal primo mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c. dell'Avv. De Gaetano Angelo nella misura del 90% del credito vantato (pari a € 2.700), mediante i seguenti versamenti:
 - (rate 1-3) con le prime 2 rate di € 1.150 + €. 400,00 della 3° rata;
- a partire dall'3° mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito munito di privilegio ex artt. 2745 c.c. della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (che verosimilmente coinciderà con l'3° mese successivo all'omologazione) nella misura del 46% del credito vantato, mediante il seguente versamento:
 - (rata 3) con parziale impiego della rata 3 in ragione di € 750,00;
- a partire dall'4° mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito munito di privilegio ex artt. 2745 c.c. della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (che verosimilmente coinciderà con il 65° mese successivo all'omologazione), nella misura del 46% del credito vantato, mediante i seguenti versamenti:
 - (rate 4 - 64) con le successive n. 61 rate da €. 1.150,00 in ragione di € 70.150,00;
 - (rata 65) con parziale impiego della rata 65 in ragione di € 611,92;
- a partire dal 65° mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito privilegiato declassato in chirografo di Banca Popolare di Puglia e Basilicata e quello chirografario derivante dal finanziamento della polizza assicurativa, nella misura del 8,5% del credito vantato, mediante i seguenti versamenti:
 - (rata 65 con parziale impiego della rata in ragione di € 538,08;
 - (rate 66-72) con le successive 7 rate da € 1.150,00 ciascuna;



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

- (rata 73) con parziale impiego della rata 73 in ragione di €. 155,80 (BPPB chirografario);
- a partire dal 73° mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i creditori chirografari diversi da BPPB (IBL Banca, Agos), nella misura del 8,5% del credito vantato, mediante i seguenti versamenti:
 - (rata 73) con parziale impiego della rata 73 in ragione di € 936,65 (IBL);
 - (rata 73) con parziale impiego della rata 73 in ragione di €. 57.55 per Agos
 - (rata 74) con parziale impiego della rata 74 in ragione di € 885,55 (AGOS);
- a partire dal 74° mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito prededucibile dell'OCCS, nel caso in cui, terminata l'esecuzione ed esaminata la relazione finale, il G.D. riterrà di procedere alla liquidazione del compenso e ne autorizzerà il pagamento, tenendo conto della diligenza dell'OCCS, mediante i seguenti versamenti:
 - (rata 74) con parziale impiego della rata 74 in ragione di € 264,45;
 - (rate 75-82) con parziale impiego delle successive 8 rate in ragione di € 1.150,00 ciascuna per €. 9.200,00, e così per complessivi €. 9.464,45

Il tutto viene riepilogato secondo il seguente schema:

		privilegio art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.	PRIVILEGIO SPECIALE ART, 2745 c.c.	Privilegio ipotecario declassato in chirografo	Chirografario BPPB	Chirografario IBL Banca	Chirografario AGOS	Prededuazione
		Importo distribuito	Importo distribuito	Importo distribuito	Importo distribuito	Importo distribuito	Importo distribuito	Importo distribuito
Rata	Importo	2.700,00 €	71.511,92 €	7.135,65	1.608,23 €	953,95 €	936,10 €	9.451,42 €
1	1.150,00 €	1.150,00 €						
2	1.150,00 €	1.150,00 €						
3	1.150,00 €	400,00 €	750,00 €					
4	1.150,00 €		1.150,00 €					
5	1.150,00 €		1.150,00 €					



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

6	1.150,00 €		1.150,00 €					
7	1.150,00 €		1.150,00 €					
8	1.150,00 €		1.150,00 €					
9	1.150,00 €		1.150,00 €					
10	1.150,00 €		1.150,00 €					
11	1.150,00 €		1.150,00 €					
12	1.150,00 €		1.150,00 €					
13	1.150,00 €		1.150,00 €					
14	1.150,00 €		1.150,00 €					
15	1.150,00 €		1.150,00 €					
16	1.150,00 €		1.150,00 €					
17	1.150,00 €		1.150,00 €					
18	1.150,00 €		1.150,00 €					
19	1.150,00 €		1.150,00 €					
20	1.150,00 €		1.150,00 €					
21	1.150,00 €		1.150,00 €					
22	1.150,00 €		1.150,00 €					
23	1.150,00 €		1.150,00 €					
24	1.150,00 €		1.150,00 €					
25	1.150,00 €		1.150,00 €					
26	1.150,00 €		1.150,00 €					
27	1.150,00 €		1.150,00 €					
28	1.150,00 €		1.150,00 €					
29	1.150,00 €		1.150,00 €					
30	1.150,00 €		1.150,00 €					
31	1.150,00 €		1.150,00 €					
32	1.150,00 €		1.150,00 €					
33	1.150,00 €		1.150,00 €					
34	1.150,00 €		1.150,00 €					
35	1.150,00 €		1.150,00 €					
36	1.150,00 €		1.150,00 €					
37	1.150,00 €		1.150,00 €					
38	1.150,00 €		1.150,00 €					
39	1.150,00 €		1.150,00 €					
40	1.150,00 €		1.150,00 €					
41	1.150,00 €		1.150,00 €					
42	1.150,00 €		1.150,00 €					
43	1.150,00 €		1.150,00 €					
44	1.150,00 €		1.150,00 €					



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

45	1.150,00 €		1.150,00 €					
46	1.150,00 €		1.150,00 €					
47	1.150,00 €		1.150,00 €					
48	1.150,00 €		1.150,00 €					
49	1.150,00 €		1.150,00 €					
50	1.150,00 €		1.150,00 €					
51	1.150,00 €		1.150,00 €					
52	1.150,00 €		1.150,00 €					
53	1.150,00 €		1.150,00 €					
54	1.150,00 €		1.150,00 €					
55	1.150,00 €		1.150,00 €					
56	1.150,00 €		1.150,00 €					
57	1.150,00 €		1.150,00 €					
58	1.150,00 €		1.150,00 €					
59	1.150,00 €		1.150,00 €					
60	1.150,00 €		1.150,00 €					
61	1.150,00 €		1.150,00 €					
62	1.150,00 €		1.150,00 €					
63	1.150,00 €		1.150,00 €					
64	1.150,00 €		1.150,00 €					
65	1.150,00 €		611,92 €	538,08 €				
66	1.150,00 €			1.150,00 €				
67	1.150,00 €			1.150,00 €				
68	1.150,00 €			1.150,00 €				
69	1.150,00 €			1.150,00 €				
70	1.150,00 €			1.150,00 €				
71	1.150,00 €			847,57 €	302,43 €			
72	1.150,00 €				1.150,00 €.			
73	1.150,00 €				155,80 €.	936,65 €	57,55 €	
74	1.150,00 €						885,55 €	264,45 €
75	1.150,00 €							1.150,00 €
76	1.150,00 €							1.150,00 €
77	1.150,00 €							1.150,00 €
78	1.150,00 €							1.150,00 €
79	1.150,00 €							1.150,00 €
80	1.150,00 €							1.150,00 €
81	1.150,00 €							1.150,00 €
82	1.150,00 €							1.150,00 €
Totali	94.300,00€	2.700,00 €	71.511,92€	7.135,65 €	1.608,23 €	936,95 €	943,10 €	9.464,42 €



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Coperture e modalità

Come esposto nel piano presentato, il ricorrente provvederà soddisfare i creditori secondo la Direttiva Insolvency, corrispondendo € n. 82 mensilità per la somma costante di € 1.150,00.

Si precisa che il conferimento di tale somma, nello specifico di € 1.150,00 mensile, è stato calcolato in modo da essere sostenibile per i ricorrenti coniugi Martoccia Michele e Di Leo Giacomina che, convivendo presso l'abitazione coniugale, provvedono grazie ad un significativo stipendio, al vitto ed alle utenze, consapevoli comunque di dover condurre un tenore di vita modesto ma dignitoso.

INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI e MERITEVOLEZZA

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che i debitori abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE DI CUI ALL'ART. 70, COMMA 4 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DALL'INSOLVENZA

Al fine di garantire la corretta esecuzione del piano proposto, si chiede sin d'ora all'On. Giudice adito l'adozione delle misure di protezione ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, disponendo le misure protettive nei confronti del ricorrente, prevedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso debitore. In particolare si chiede disporsi la sospensione della trattenuta del quinto della retribuzione del sig. Martoccia per € 200,00 mensili in favore della Banca IBL.

Pertanto, eventuali esecuzioni individuali, attualmente promosse se dovessero iniziare o proseguire in costanza dell'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti, altererebbero la *par condicio creditorum*.

PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La predetta proposta prevede la ristrutturazione del debito nella misura indicata, quale scelta più conveniente per il ceto creditorio, in quanto l'alternativa liquidatoria ex artt. 268 e ss. CCII, realizzerebbe un attivo inferiore rispetto alla somma proposta nel piano di cui sopra.

Difatti, detto immobile di V. Michele Lorusso n. 31A e 31C di proprietà del ricorrente risulta gravato da ipoteca, a favore dei creditori privilegiati ipotecari Banca Popolare di Puglia e Basilicata (contratto di



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

mutuo ipotecario rep. 58231 – racc. 24954, trascritto a Bari il 06/08/2008 al n. 38122, più volte rinegoziato il 20/05/2015 e 30/04/2017 con debitoria pari alla somma di **€ 156.072,75 di cui: € 105.568,55 per sorte capitale non pagata ed € 50.504,20 per interessi alla scadenza**, la stessa troverebbe soddisfacimento solo in parte dalla liquidazione con eventuale vendita competitiva.

Atteso che, giusta perizia di stima redatta dall'ing. Pasqualina Minerva, innanzi analiticamente riportata, il patrimonio immobiliare del ricorrente ha un valore di mercato complessivo pari ad € 120.339,65, è d'uopo evidenziare che, dovendosi procedere all'esperimento di una vendita competitiva, il suddetto stimato valore immobiliare, subirebbe la riduzione del 15%, per assenza di garanzia per vizi ed evizione, ed un'ulteriore riduzione del 25% del valore del cespite, al fine di ottenere l'offerta minima di partecipazione alla vendita, **che si presume sarebbe pari ad € 76.716,54 ($€ 120.339,65 - 15\% = € 102.288,71 \rightarrow - 25\% = € 76.716,54$).**

Considerando che usualmente in un'eventuale vendita all'asta in media “ *le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare*” (dai Nodi della ripresa – Aste giudiziarie, crescita a basso gettito – da Sole 24 ore), nello specifico in caso di asta andata deserta fino al 2° esperimento, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% del prezzo base (nel caso di specie pari ad € 57.537,40 per il 2° esperimento - € 43.153,05 per il 3° esperimento), senza contare l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, dalla eventuale vendita dei beni immobili, con tale procedura, si ricaverebbe un attivo nettamente inferiore rispetto **alla proposta del piano per il soddisfacimento del credito ipotecario che consta di € 78.647,56 contro l'ipotetico e fiducioso ricavo dalla vendita all'asta pari ad € 76.716,54 (al primo tentativo).**

Nello specifico, con riferimento alla sola vendita competitiva dell'immobile del ricorrente, quale unica posta attiva dello stesso, il vantaggio della presente proposta è altresì rappresentato dalla corresponsione di 80 rate dell'importo di 1.150,00 mensili per un **attivo complessivo di € 94.300,00** posta attiva nettamente superiore al ricavato derivante dalla vendita competitiva alla sola prima asta di vendita, che sarebbe pari ad € **76.716,54**.



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Pertanto, verosimilmente, la somma da apprendere dalla liquidazione consterebbe esclusivamente dal ricavato della vendita giudiziaria con l'alea di allocazione dell'immobile al secondo, per essere fiduciosi, secondo o terzo tentativo di vendita competitiva.

La predetta proposta consente allo stesso creditore ipotecario di ottenere un ricavato maggiore rispetto al valore dell'offerta minima di partecipazione alla vendita dell'immobile censito che partirebbe da € 76.716,54 rispetto a quanto offerto dai signori Martoccia e Di Leo pari ad € 78.647,56, al netto di costi che invece nella procedura di espropriazione maturerebbero, con oneri di trascrizione, compenso delegato, custode etc. senza contare che solo un'ambiziosa e rosea prospettiva la predetta vendita potrebbe concretizzarsi al primo tentativo di vendita giudiziaria.

Si ritiene, alla luce di tanto, che tale proposta non possa essere considerata di poco conto, proprio in considerazione della genuinità e convenienza della stessa in termini economici, di tempo e modalità.

Tanto dedotto, i sig.ri **MARTOCCIA Michele e DI LEO Giacoma**, per il tramite dello scrivente e del professionista designato dall'organismo di composizione della crisi dell'ordine degli Avvocati di Bari,

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale adito, ex art. 66 e 67 e ss. del CCII,

Voglia

In via preliminare:

- ° Accertare e dichiarare che la proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 66, 67, 68 CCII;
- ° accertare e dichiarare, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori;

In via principale:

- previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all'Organismo di



Avv. Angelo DE GAETANO
Via Nicolai n. 63 – 70122, Bari

Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 68 CCII, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 e 70 del CCII;

- disporre ai sensi dell'art. 70 co.4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti, sino alla conclusione del procedimento, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre la sospensione della trattenuta per la cessione del quinto o di ogni altra somma in favore dell'IBL Banca, nonché di ogni procedura esecutiva intrapresa e da intraprendersi presso il Tribunale di Bari – Esecuzioni mobiliari e immobiliari e da iscriversi dai creditori di cui sopra.;
- concedere, a fronte del pagamento integrale di tutte le rate previste nel progetto di ristrutturazione del debito, ai sig.ri Martoccia Michele e Di Leo Giacomina, con Decreto, il beneficio dell'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali, per la parte di debito non integralmente soddisfatta.

Si allegano oltre ai documenti innanzi menzionati, la Crif, Centrale Rischi, C.A.I., Certificato casellario giudiziario, spese mediche e farmaceutiche, bollettino assenza protesti, e situazione bolli auto pagati di entrambi i coniugi (all. 40 – 49)

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario, si allega quanto riportato in indice.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad euro 98,00 oltre euro 27,00 per diritti.

Bari, 18/06/2026

Avv. Angelo De Gaetano

